



ORDINANZA SINDACALE
N. 38 DEL 24/03/2020

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI EFFICACIA ORDINANZE SINDACALI N. 32 DEL 12/03/2020, N. 34 DEL 16/03/2020 E N. 35 DEL 18/03/2020, DAL 25 MARZO 2020 AL 03 APRILE 2020.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n.ro 32 del 12/03/2020 avente ad oggetto: "Chiusura attività mercatali fino al 25/03/2020", con la quale si è provveduto alla chiusura del "Mercato Settimanale del Venerdì" che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il venerdì mattina, e del "Mercatino a Km 0" che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il martedì pomeriggio, fino al 25/03/2020, salvo eventuali proroghe qualora se ne ravvisasse la necessità;

VISTA l'ordinanza n.ro 34 del 16/03/2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee in vigenza del periodo di emergenza sanitaria "Covid-19". Chiusura straordinaria e temporanea dell'Ecocentro in attuazione al DPCM 11 marzo 2020 a partire dal 17 marzo e fino a tutto il 25 marzo 2020.", con la quale si è provveduto a sospendere il servizio di conferimento da parte delle utenze e la chiusura del Centro di raccolta dei rifiuti urbani gestiti da SERIT Srl nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano, ubicato in loc. Ossan a partire dal 17 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, salvo diverse disposizioni;

VISTA l'ordinanza n.ro 35 del 18/03/2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee in vigenza del periodo di emergenza sanitaria "Covid-19" sulle modalità di accesso a tutte le piste e percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alla strada "Alzaia" del fiume Adige, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, compreso il divieto all'utilizzo delle panchine su tutto il territorio comunale, fino a tutto il 25 marzo 2020.", con la quale si è provveduto a:

-consentire la circolazione sulle piste e percorsi ciclopedonali, sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del Fiume Adige, ai frontisti e ai mezzi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;

-vietare l'accesso ai pedoni su tutte le piste e percorsi ciclopedonali e sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada "Alzaia" del fiume Adige se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;

-vietare l'utilizzo delle panchine ubicate sul territorio comunale;

sino a tutto il 25 marzo 2020, salvo diverse disposizioni;

RITENUTO altresì necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione COVID-19, ed evitare



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

assembramenti di persone in aree non recintate per le quali non è possibile garantire un accesso contingentato ed altresì il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone;

RITENUTO pertanto che tuttora ricorrono le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l'aver adottato misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio, che conseguentemente hanno determinato di ordinare la chiusura delle attività mercatali, la limitazione degli accessi a tutte le piste e percorsi ciclo-pedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alla strada "Alzaia" del fiume Adige, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano, salvo deroghe, compreso il divieto all'utilizzo delle panchine su tutto il territorio comunale e la chiusura straordinaria e temporanea dell'Ecocentro;

DATO ATTO che le valutazioni e le motivazioni esplicitate nei diversi provvedimenti sono da intendersi come qui integralmente riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente disposto;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 09 marzo 2020, il cui principio cardine è il rispetto della regola del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;

ATTESO che il combinato disposto delle disposizioni adottate con i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, ha l'obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 prevede all'art. 2 c. 1 che i termini di efficacia del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, siano entrambi prorogati al 03 aprile 2020;

RITENUTO OPPORTUNO che anche i termini di efficacia delle ordinanze sindacali n. 32 del 12/03/2020, n. 34 del 16/03/2020 e n. 35 del 18/03/2020, siano prorogati dal 25 marzo 2020 al 03 aprile 2020, stante il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e le motivazioni sopra addotte;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze contingibili ed urgenti;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

la **PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA** dei seguenti provvedimenti:

- **ordinanza n.ro 32 del 12/03/2020**, riguardante la chiusura del “Mercato Settimanale del Venerdì” che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il venerdì mattina, e del “Mercatino a Km 0” che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il martedì pomeriggio;
- **ordinanza n.ro 34 del 16/03/2020** di chiusura straordinaria e temporanea dell’EcoCentro, con sospensione del servizio di conferimento da parte delle utenze e la chiusura del Centro di raccolta dei rifiuti urbani gestiti da SERIT Srl nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano, ubicato in loc. Ossan;
- **ordinanza n.ro 35 del 18/03/2020** riguardante il

-consentire la circolazione sulle piste e percorsi ciclopedonali, sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada “Alzaia” del Fiume Adige, ai frontisti e ai mezzi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, come dai DPCM, citati in premessa;

-vietare l’accesso ai pedoni su tutte le piste e percorsi ciclopedonali e sulle strade vicinali ad uso pubblico e sulla strada “Alzaia” del fiume Adige se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, come meglio indicato dai DPCM, citati in premessa;

-vietare l’utilizzo delle panchine ubicate sul territorio comunale;

a far data dal termine di efficacia dei suddetti provvedimenti fissato il 25/03/2020 fino al 03/04/2020, salvo eventuali ulteriori proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione:

- all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- alla Guardia di Finanza di Verona;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- alla ditta Ser.i.t., al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- alle associazioni di categoria;
- al Comando di Polizia Locale di San Pietro in Cariano;
- al Settore Commercio SUAP di San Pietro in Cariano;
- all’Area Tecnica 2 Settore Interventi Diretti e Manutenzioni;
- all’Area Tecnica 2 Settore Ecologia e Ambiente;

RIBADISCE



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

che in caso di violazione del presente provvedimento, sarà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente;

AVVISA

ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(ZANTEDESCHI ing. Gerardo)